

Atto costitutivo : Associazione San Domenico ODV

ATTO COSTITUTIVO
"ASSOCIAZIONE SAN DOMENICO ODV"



L'anno 2024 il mese di Novembre il giorno 4, in Casalnuovo di Napoli (NA), presso la sede legale dell'Associazione di volontariato "ASSOCIAZIONE SAN DOMENICO ODV" in via Gabriele D'ANNUNZIO, N°6 sono presenti i seguenti signori:

1. De Luca Domenico, nato ad Acerra (Na) il 18/11/1998, residente ad Acerra (Na) in via Spiniello n°176, codice fiscale DLCDNC98S18A024R;
2. Pirozzi Simone, nato a Bollate (Mi) il 29/10/1991, residente a Castello di Cisterna (Na) in via IX Maggio N°17, codice fiscale PRZSMN91R29A940P;
3. De Luca Mimmo, nato ad Acerra il 02/11/1964, residente ad Acerra (Na), in via Spiniello n°176, codice fiscale DLCMMM64S02A024J;
4. De Rosa Pasqualina, nata a Castello di Cisterna (Na) il 28/05/1970, residente ad Acerra (Na) , in via Spiniello n° 176, codice fiscale DRSPQL70E68C188S;
5. De Luca Rosa, nata a Maddaloni (Ce) il 02/11/1990, residente a Formia (LT) , in via Passaturo n°15, codice fiscale DLCSO90S42E791I;
6. Iesu Alessandro, nato a Napoli (Na) il 02/01/1962, residente ad Acerra (Na) in via Dora Baltea n°6, codice fiscale SIELSN62A02F839G ;
7. Castaldo Michele, nato ad Acerra (Na) il 13/06/1970, residente ad Acerra (Na) in via Montegrappa n°36, codice fiscale CSTMHL70H13A024B.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il signor De Luca Domenico, il quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il Signor Pirozzi Simone, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE SAN DOMENICO ODV", in sigla **SAN DOMENICO ODV**. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via Gabriele D'Annunzio n°6, in Casalnuovo di Napoli (Na).

ART.3

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, e in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:



- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche e integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e alle legge del 22 giugno 2016 e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

3. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

4. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- prestare assistenza domiciliare integrata per gli anziani;

- prestare assistenza e soccorso agli ammalati, ai diversamente abili, agli infortunati sul lavoro, ai feriti negli incidenti stradali, in calamità naturali e a chiunque ne faccia richiesta in caso di necessità, mediante propri automezzi e/o autoambulanze e/o auto mediche;

- istituire posti fissi di pronto soccorso e pronto intervento con astanteria e personale medico ed infermieristico nei porti, negli aeroporti, nei centri industriali, negli opifici ed ovunque si ravvisi la necessità;

- istituire tende e mezzi mobili di soccorso in caso di calamità naturali, in località balneari, in occasione di pubblici spettacoli, manifestazioni sportive, convegni, congressi ed ovunque si ravvisi la necessità;

- istituire servizio di autoambulanza;

- istituire un settore specializzato di volontari da inserire nei quadri della Protezione Civile.

5. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, ed in particolare per sviluppare e promuovere progetti umanitari in ambito nazionale ed internazionale al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni bisognose offrendo il sostegno dei propri volontari. Potrà, inoltre, partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:

1. De Luca Domenico;
2. Pirozzi Simone;
3. De Luca Mimmo;

A presidente viene eletto il signor De Luca Domenico.



Atto costitutivo : Associazione San Domenico ODV

Per le altre cariche vengono eletti:
Sig.re Pirozzi Simone (Vicepresidente);
Sig.re De Luca Mimmo (Segretario).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2024, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro 100,00 (€ cento,00).

Per gli anni successivi al 2024 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2024.

Fa parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 24 articoli di seguito specificati, steso su fogli dattiloscritti.

De Luca Simone
Simone Pirozzi
De Luca Mimmo
De Rose Pasquale
De Luca Rose
De Luca Alessandro
Costabaldi Michele

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Casoria

Allegato al n. 986/3 15 NOV 2024

Importo versato € 273,70



L'OPERATORE
CAPACCIOLI
Provinciale;
Firma su delega
Cognome e Nome



25/

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione ed iscrizione

1. E' organizzata e regolata ai sensi del presente Statuto (da ora in avanti anche "Statuto"), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti anche CTS), segnatamente degli artt. 32 e ss. di detto decreto, nonché del Codice civile e di ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, l'Associazione denominata: "Associazione San Domenico ODV", in sigla San Domenico ODV



2. L'Associazione indica gli estremi della iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Gabriele D'Annunzio n.6
2. . Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di sostenere Statuto " ASSOCIAZIONE SAN DOMENICO ODV"

l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, nonché di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, e in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modifiche e integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e alle legge del 22 giugno 2016 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

3. Le indicate attività devono essere svolte in conformità alle norme speciali che ne disciplinano l'esercizio.

4. L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo,



potrà:

- prestare assistenza domiciliare integrata per gli anziani;
- prestare assistenza e soccorso agli ammalati, ai diversamente abili, agli infortunati sul lavoro, ai feriti negli incidenti stradali, in calamità naturali e a chiunque ne faccia richiesta in caso di necessità, mediante propri automezzi e/o autoambulanze e/o auto mediche;
- istituire posti fissi di pronto soccorso e pronto intervento con astanteria e personale medico ed infermieristico nei porti, negli aeroporti, nei centri industriali, negli opifici ed ovunque si ravvisi la necessità;
- istituire tende e mezzi mobili di soccorso in caso di calamità naturali, in località balneari, in occasione di pubblici spettacoli, manifestazioni sportive, convegni, congressi ed ovunque si ravvisi la necessità;
- istituire servizio di autoambulanza;
- istituire un settore specializzato di volontari da inserire nei quadri della Protezione Civile.

5. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura

non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, ed in particolare per sviluppare e promuovere progetti umanitari in ambito nazionale ed internazionale al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni bisognose offrendo il sostegno dei propri volontari. Potrà, inoltre, partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli



enti Associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 6 - Definizione di associato, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda come di seguito specificata.

2. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

3. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori, ovvero coloro che hanno dato vita all'Associazione stabilendone scopi e finalità.
- Associati ordinari, ossia coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

4. La qualifica di Associato "onorario" può essere conferita dall'Assemblea degli associati su indicazione del Presidente e/o

del Consiglio di Direzione in riconoscimento di particolari meriti o servizi all'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

5. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte (se persona fisica) o estinzione (se persona giuridica) dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

6. Possono essere ammessi come Associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell'Associazione.

7. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

8. Se dopo la costituzione il numero degli associati si riduce sotto il minimo di legge, deve essere reintegrato entro un anno.

9. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La domanda deve essere formulata sull'apposito modello messo a disposizione dalla segreteria dell'Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; essa dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di conoscere ed accettare



integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici (15) giorni successivi all'adozione della deliberazione ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o a mezzo di posta elettronica ordinaria. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della prima adunanza utile, se non appositamente convocata.

11. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita presso la sede legale dell'Associazione, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec). Il Consiglio Direttivo, constatato che ne ricorrono i presupposti e che non sussistono inadempimenti verso la stessa Associazione, legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata a decorrere dalla data della sua notifica al Consiglio Direttivo, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere alle obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto sino al termine dell'esercizio in corso alla data di accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio Direttivo.

- mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.
- Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12. Le deliberazioni prese in materia di recesso (legittimazione del recesso) ed esclusione dovranno essere comunicate agli associati interessati nel rispetto delle forme e dei tempi di seguito indicati. L'associato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso l'Associazione o verso i terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al



presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati all'Associazione dall'associato escluso. L'associato moroso nel pagamento delle quote dovute è sospeso dai diritti associativi.

13. Il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione dell'associato nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale e/o a quello per l'applicazione di misure di prevenzione.

14. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.



15. Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma del comma 11 del presente articolo dovranno essere comunicate, con provvedimento motivato, all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da spedirsi entro quindici (15) giorni successivi alla loro adozione; l'interessato potrà adire entro 30 giorni l'Assemblea degli associati mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

16. Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dagli associati ai fini associativi.

Articolo 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati dell'Associazione hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo. L'elettorato passivo è condizionato alla permanenza di un (1) anno nell'Associazione, periodo minimo necessario e funzionale a conoscere bene la struttura organizzativa dell'Associazione stessa, i suoi meccanismi interni e i suoi rapporti con l'esterno, in vista di un possibile e futuro incarico di natura gestionale e amministrativo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;



3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

non arrecare danni morali o materiali alla Associazione;

non avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o degli

eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali alla Associazione.

4. Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e successive modificazioni.

Articolo 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi

dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Con apposito regolamento potrà prevedersi l'istituzione di un registro in cui l'Associazione sarà tenuta ad iscrivere i volontari occasionali.

Articolo 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

a) Assemblea degli associati;



- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Presidente Onorario (eventuale);
- e) Vice Presidente;
- f) Segretario generale;
- g) Tesoriere;
- h) Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/17);
- i) Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 10 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta dagli Associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un presidente di Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sua sede purché in Italia.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, per decisione del Consiglio di Direzione, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo si ritenga necessario.
3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata

(Pec) o tramite posta elettronica ordinaria, da inviare almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse ventiquattro (24) ore dalla prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli aderenti con diritto al voto.

4. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio di Direzione lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati. I relativi documenti dei quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservati agli atti dell'Associazione. Non hanno diritto al voto gli associati sospesi.



8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sotto-scritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (personale o per delega) della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché per la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype, Zoom, WhatsApp o sistemi similari). In tal caso l'Assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

13. Deve ritenersi sempre possibile l'Assemblea c.d. "parzialmente analogica" o "mista", ovvero l'Assemblea che si svolge con il Presidente, il Segretario e parte degli Associati nel luogo di convocazione e la possibilità, offerta agli altri partecipanti, di intervenire in collegamento audio/video; ciò a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale e che i mezzi di telecomunicazione da adoperare siano previsti nell'avviso di convocazione in modo tale che sia assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento degli Associati.

14. Per entrambe le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicate nei precedenti commi 12 e 13 del presente articolo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici che garantiscano il valido svolgimento dell'Assemblea, ed in particolare l'accertamento dell'identità dei partecipanti, la discussione e il rilascio di eventuali dichiarazioni degli associati intervenuti, nonché la partecipazione alla votazione.

15. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione.

16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



17. Sussistendo i requisiti numerici previsti dall'art. 24, comma 4, CTS, potranno essere svolte assemblee separate. A tali assemblee si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario generale e disporre la revoca;

- b) nominare il Presidente Onorario;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- l) vigilare in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione;
- m) individuare "attività diverse" di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- n) decidere sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- o) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione, con ogni responsabilità per gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore prevista dalla normativa vigente.

3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il



metodo collegiale.

4. Esso è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un numero dispari di membri tra un minimo di tre ed un massimo di nove. Ne fanno comunque parte il Presidente, Vice Presidente, il Segretario generale e il Tesoriere eletti dal medesimo Consiglio.

5. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati e persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

8. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario generale, a Tesoriere, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente,

purché siano presenti e votanti più di due membri.

10. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

11. La convocazione va inviata per iscritto ovvero tramite e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, con un preavviso di almeno dieci (10) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

12. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

13. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare anche secondo le modalità previste per le adunanze dell'Assemblea ai commi 12 e 13 dell'art. 10 del presente Statuto e nel rispetto dei dettami espressi nel successivo comma 14 del medesimo articolo.

14. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.



15. Se per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.

16. Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi anche della collaborazione di uno o più esperti i quali potranno partecipare alle riunioni senza però diritto al voto.

17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Svolge, in accordo con il Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione in base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo sull'attività compiuta.

3. Il Presidente ha il compito di verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; di promuovere la riforma

dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Articolo 13 - Presidente Onorario

1. La carica di Presidente Onorario dura due anni.

2. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Al Presidente Onorario possono essere eventualmente affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti pubblici e privati.

Articolo 14 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15 - Segretario generale

Il Segretario generale coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo ove presente. La



funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 16 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla



la tenuta dei libri contabili; predispone, in accordo con gli amministratori, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli ad idonea relazione contabile. Le cariche di Segretario generale e

Tesoriere sono anche cumulabili nella stessa persona, e tale scelta dovrà essere fatta di volta in volta in occasione della nomina, della sostituzione o del rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 17 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i

componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art.



31 del D.Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 19 - Patrimonio e sua destinazione



1. Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo di dotazione dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli associati nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

3. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale come sopra determinata. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli fissati.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo di cui sopra e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Qualsiasi versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

6. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

7. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli opportuni adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. del Codice civile.

Articolo 20 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità al D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal tesoriere in accordo con il Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce

il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017, ed in particolare dall'art. 48, comma 3, del richiamato decreto (deposito entro il 30 giugno di ogni anno).

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 21 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 22 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del punto 1, sono tenuti

a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del punto 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 23 - Devoluzione patrimonio in caso di scioglimento

1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per scadenza del termine o comunque per volontà degli aderenti attraverso deliberazione presa con le maggioranze previste dal presente statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 24 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.



*De Luca Bonny De Luca Rina De Luca Maria Costello Michele
Simone Pippi De Luca Rina De Luca Maria*